

PARTE PRIMA

La rinnovata configurazione del modello civilistico di bilancio in Italia a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE: un quadro di sintesi*

di Natalia Aversano*, Paolo Tartaglia Polcini** e Giuseppe Sannino***

ABSTRACT

Recent Italian legislative changes require Italian companies No-Ias/IFRS Adopter to comply with new rules for financial reporting. The paper explores the conceptual model, if any, that underlies the new requirements... Methodologically, the research follows a qualitative method. It moves from the analysis of the most relevant new accounting rules introduced as a consequence of the implementation of Directive 2013/34/EU, which took place in Italy with Legislative Decree no. 139 of 18 August 2015. Secondly, the underlying regulatory model is analysed, especially as regards the informative purpose of financial reporting.

Principles of "relevance" and "prevalence of substance over form", are deeply analysed, because of the significant interpretative difficulties they are determining for the operators, due in large part to the absence in the model in which they are included of a clear classification of the cognitive purpose.

SINTESI

Le recenti modifiche legislative italiane richiedono alle società italiane No-Ias/IFRS Adopter di conformarsi alle nuove regole per la rendicontazione finanziaria. Il documento esplora il modello concettuale, se presente, che sottende i nuovi requisiti. Metodologicamente, la ricerca segue un metodo qualitativo. Passa dall'analisi delle nuove norme contabili più rilevanti introdotte in conseguenza dell'attuazione della Direttiva 2013/34/UE, che ha avuto luogo in Italia con il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015. In secondo luogo, viene analizzato il modello normativo sottostante, in particolare per quanto riguarda lo scopo informativo dell'informativa finanziaria.

I principi di "rilevanza" e "prevalenza della sostanza sulla forma", sono profondamente analizzati, a causa delle significative difficoltà interpretative che determinano per gli operatori, dovuti in gran parte all'assenza nel modello in cui

* Professore associato di Programmazione e controllo, nonché di Bilancio e Fiscalità di impresa, presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Università degli Studi della Basilicata

** Professore ordinario di Economia aziendale, nonché di Programmazione e controllo delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno

*** Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

sono inclusi in una chiara classificazione dello scopo cognitivo.

SOMMARIO: 1. Oggetto del lavoro – 2. L'attuale configurazione del modello civilistico di bilancio italiano – 2.1. *La clausola generale* – 2.2. *I principi di redazione* – 2.3. *I principi specifici di valutazione* – 3. Il principio di rilevanza – 4. Il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica – 5. Considerazioni conclusive

1. Oggetto del lavoro

Il presente scritto approfondisce il modello di bilancio che sono chiamate a rispettare le imprese italiane *Nolas/Ifrs Adopter* a seguito delle recenti novità legislative. Metodologicamente, il percorso di lavoro che ci si appresta a intraprendere è di carattere qualitativo. Esso, in particolare, muove dall'analisi del rinnovato modello di regolazione che traspare dal Codice civile in virtù del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, avvenuta con il Decreto legislativo n.139 del 18 agosto 2015, e delle relazioni, anche di ordine gerarchico, che sussistono tra i singoli elementi che lo compongono, ponendo enfasi anche sugli eventuali profili di debolezza riconosciuti dalla dottrina nazionale e internazionale.

Particolare attenzione viene riservata al principio della rilevanza e a quello prevalenza della sostanza sulla forma, per le notevoli difficoltà interpretative che stanno determinando per gli operatori – il secondo oramai già da alcuni anni – dovute in massima parte all'assenza nel modello nel quale risultano inseriti di un chiaro inquadramento della finalità conoscitiva.

2. L'attuale configurazione del modello civilistico di bilancio italiano

La disciplina del bilancio di esercizio è, in un Paese di *codified law* come l'Italia, fondata su una pluralità di norme di legge legate tra loro da una relazione gerarchica.

In posizione gerarchica massima si colloca la cosiddetta "clausola generale", che sancisce l'esigenza che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Seguono poi, a cascata, regole di progressivo maggiore dettaglio:

i “principi di redazione” e, infine, le regole particolari di valutazione.

Clausola generale, principi di redazione e principi specifici di valutazione sono pertanto le principali componenti del modello contabile civilistico italiano; esse trovano poi completamento e specifica articolazione nelle regole e nei criteri più dettagliati riferiti alle singole poste del bilancio. Il sistema delle norme sul bilancio presenti nel nostro Paese rispecchia l'impostazione e l'articolazione propria dei *Modelli* o *Frameworks contabili* affermatasi nelle economie internazionali più progredite.

Osservando più nel dettaglio il nostro modello di regolamentazione, la scelta effettuata dal legislatore italiano all'epoca delle Direttive contabili europee IV e VII, fu quella di cristallizzare in un principio di ampia portata (una sorta di postulato) l'obiettivo di fondo cui tutto il sistema dell'informazione di bilancio deve ispirarsi, facendone poi discendere regole più specifiche che corrispondono all'applicazione a fattispecie particolari della clausola generale. Laddove, per la particolarità di talune fattispecie, tale rispondenza non si realizzi, prevale comunque la gerarchicamente sovraordinata clausola generale. La stessa relazione si ripropone poi tra principi di redazione e regole particolari di valutazione: anche qui, le seconde sono da intendersi come applicazioni dei primi a fattispecie specifiche e, laddove tale rispondenza per circostanze particolari non abbia luogo, prevale il principio di redazione. Tutto quanto appena premesso, si procede di seguito ad approfondire i principali tasselli che compongono il modello contabile civilistico italiano.

2.1. La clausola generale

Secondo quanto indicato all'art. 2423 c.c., comma 2, *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.¹ Nell'ambito di tale comma, come unanimemente riconosciuto da

¹ Questa la previsione originaria ex art. 2423 Codice civile del 1942: *“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto*

dottrina e operatori, è racchiusa la c.d. *clausola generale*, cioè l'obiettivo conoscitivo del bilancio, che costituisce idealmente l'apice del modello normativo contabile italiano.

La clausola generale è un'affermazione dalla natura dogmatica che vuole il bilancio rispondere alla finalità informativa generale che ne costituisce ragion d'essere. Stando ad essa, il bilancio deve essere innanzitutto chiaro, ovvero intellegibile in maniera univoca da parte di tutti i propri destinatari (e pertanto, ove possibile, non soltanto da parte di coloro che sono dotati di competenze tecniche "spinte"). Deve essere poi vero, ovvero riflettere in maniera specchiata la realtà fattuale che in esso trova rappresentazione: in considerazione della natura necessariamente opinabile e soggettiva delle rappresentazioni contabili, la "verità" assume una connotazione tecnica, ovvero di rispetto dei procedimenti logici e operativi che conducono a certi risultati. Il terzo attributo, quello della correttezza, assume pertanto significato di specificazione ed enfasi del secondo, valendo a precisare ulteriormente il concetto di verità "tecnica" e pertanto "relativa" dell'informazione contabile; la correttezza va intesa anche in un'accezione morale di assenza di qualsiasi orientamento volto a generare effetti

dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti e le perdite sofferte".

Nonostante i richiami alle qualità della "chiarezza e precisione", i bilanci erano redatti in maniera molto scarna, con esclusiva attenzione al solo stato patrimoniale. Sebbene si facesse riferimento anche al conto economico (denominato 'conto dei profitti e delle perdite'), la mancanza di una specifica disciplina del suo contenuto faceva sì che la quasi totalità delle imprese si limitasse a quantificare in un'unica voce l'utile o la perdita di esercizio o, al più, a disaggregare tale risultato netto in pochi risultati lordi. Il Codice prevedeva comunque un dettaglio minimo per lo stato patrimoniale e a questo la prassi si limitava. Solo nel 1974, con la Legge n.216, fu introdotto un contenuto minimale per il conto economico (che ancora veniva denominato "conto dei profitti e delle perdite"), senza tuttavia prevedere alcuna struttura obbligatoria per tale documento; il medesimo provvedimento normativo introdusse la relazione degli amministratori, quale documento a contenuto discorsivo di corredo ai documenti contabili in senso stretto, finalizzato a sopperire alle intrinseche carenze del linguaggio contabile.

L'attuale versione della clausola generale deriva dal recepimento della IV Direttiva CEE, in materia di bilanci di esercizio, nel 1991, con il D.Lgs. n.127, che ha introdotto anche schemi obbligatori per lo stato patrimoniale e il conto economico (finalmente così denominato anche dal legislatore civilistico). È stata poi introdotta la 'nota integrativa', documento a contenuto discorsivo che completa il contenuto informativo del dato contabile: essa viene a costituire la parte di commento ai dati contabili prima presente nella relazione degli amministratori, ridenominata 'relazione sulla gestione', con un contenuto meno 'contabile'.

fuorvianti in colui che riceve l'informazione.

In merito alla clausola generale giova tuttavia rilevare la genericità o, sotto altro aspetto, l'indeterminatezza che la contraddistingue. È stato, in proposito, giustamente osservato che la mancata chiara esplicitazione da parte del legislatore dello specifico interesse conoscitivo cui il bilancio è destinato, risponde ad una scelta ben meditata; e che, così facendo, si è evitato di procedere ad una gerarchizzazione dei molteplici ed eterogenei interessi che ruotano intorno al bilancio. L'ambiguità, in altre parole, in una materia come quella dei bilanci esterni, può aver avuto una sua legittimazione in ragione della sua attitudine a conciliare, sia pure solo in modo apparente, variegate esigenze.

Ciò è vero, ma è altrettanto vero che l'assenza dell'indicazione dei principali *users* cui si rivolge il bilancio e delle conoscenze di cui questi necessitano per i propri processi decisionali – come invece è dato riscontrare nel *Conceptual Framework* dello IASB – svisciva oltremodo il ruolo che il modello contabile dovrebbe svolgere. La mancanza nella clausola generale dell'esplicitazione di una chiara finalità, difatti, può in alcune occasioni disorientare l'operatore, proprio per il ruolo sovraordinato a tutti gli altri postulati e principi che ad essa viene attribuito dal legislatore e, da altra prospettiva, per il ruolo ancillare che tutti questi postulati e principi sono chiamati a svolgere rispetto a essa.

2.2. I principi di redazione

I "principi di redazione" costituiscono, si è detto, il secondo livello della gerarchia delle regole. Si tratta ancora di atteggiamenti mentali, prima ancora che operativi, che valgono a dettagliare il contenuto della clausola generale. Alcuni principi di redazione sono elencati formalmente nell'art. 2423-bis c.c., altri possono essere desunti da altre disposizioni (nel caso del principio della rilevanza, per esempio, il richiamo è contenuto nell'art. 2423 c.c.).

Quelli sanciti in maniera formale e specifica sono:

1) Prudenza

Si tratta di un orientamento valutativo molto caro alla tradizione culturale

italiana (ma molto affievolito presso culture contabili distanti dalla nostra, in particolare quelle evolute nei contesti dell'area anglo-americana) che vuole posta in massimo rilievo per importanza la salvaguardia dell'integrità del capitale. A questa finalità, ritenuta prevalente, vanno sacrificate altre prerogative che pur sono riconosciute importanti, in particolare quella della fedeltà rappresentativa. La prudenza si traduce operativamente in un'asimmetria del trattamento dei contributi reddituali in corso di formazione: anticipati al presente se negativi e posticipati al momento del definitivo conseguimento, se positivi. Sul piano operativo, la prudenza si traduce nell'opzione per i minimi valori ragionevoli per le attività e i massimi valori ragionevoli per la passività.²

2) Prevalenza della sostanza sulla forma

I trattamenti contabili sono elaborati in funzione delle caratteristiche economico-sostanziali delle operazioni di gestione e, generalmente, a un determinato contenuto sostanziale corrisponde biunivocamente un definito abito giuridico-formale. Ciò consente di fare perlopiù riferimento alle caratteristiche formali delle operazioni per stabilirne il corretto trattamento contabile. Tuttavia, ciò non è sempre e necessariamente vero: talvolta a una certa manifestazione formale si associa un contenuto sostanziale diverso da quello che le è normalmente proprio. In tal caso, è fatto obbligo di disancorarsi dall'aspetto formale per tenere comportamenti contabili direttamente coerenti con la sostanza rappresentata in bilancio. È evidente che ciò comporta un rischio di esercizio oltre misura della discrezionalità tecnica che spetta al redattore del bilancio, la quale potrebbe sfociare in arbitrio. Si tratta pertanto di deviazioni rispetto alle regole che, fatte in nome dell'aderenza alla sostanza e non alla forma, devono essere ben motivate.³

² Il principio della prudenza è stato introdotto dal D.Lgs. n.127 del 1991, in attuazione della IV Direttiva CEE, con l'introduzione dell'art. 2423-bis c.c., che al comma 1, punto 1), stabiliva: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

³ Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma fa il suo primo ingresso nel Codice civile nel 2006, con il D.Lgs. n.6, che ha modificato il primo comma dell'art. 2423-bis c.c., nel quale è stata introdotta la precisazione: *"la valutazione delle voci deve essere fatta (...) tenendo conto*

3) Competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito

Si tratta di un principio di redazione che potrebbe essere ritenuto pleonastico, in quanto implicito nei principi ragionieristici di base che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio. Esso riguarda l'appartenenza temporale dei componenti positivi e negativi di reddito ai fini del calcolo del reddito di periodo. È pertanto un principio di redazione che si intreccia strettamente con quello della prudenza valutativa. Probabilmente la scelta di inserirlo in maniera esplicita tra i principi di redazione disciplinati dal Codice civile dipende dal rischio di possibili confusioni con il (del tutto diverso) concetto di "competenza finanziaria" proprio della contabilità e dei bilanci delle aziende pubbliche.⁴

4) Prospettiva di continuazione dell'attività

Anche in questo caso, si tratta di un postulato implicito nei principi ragionieristici di base, che avrebbe potuto essere non menzionato in maniera distinta. La redazione del bilancio presuppone il riferimento a un'azienda, ovvero a una coordinazione sistemica idonea a perdurare indefinitamente nel tempo: l'assenza di una prospettiva di normale funzionamento equivarrebbe a un'ipotesi di disgregazione, incompatibile con lo stesso concetto di azienda. La prospettazione delle dinamiche future è necessaria ai fini della redazione del bilancio, in quanto i valori delle attività e delle passività del capitale (e conseguentemente i correlati componenti positivi e negativi di reddito) dipendono in buona parte da esse: il bilancio d'esercizio è infatti un documento molto più "prospettivo" che "retrospettivo".

5) Costanza nei criteri di valutazione

Considerata la generale esistenza di una pluralità di opzioni valutative per le poste di bilancio, si esplicita l'esigenza della loro omogeneità nel tempo. La

della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato". Successivamente, il D.Lgs. n.139 del 2015 ha riformulato il principio stabilendo la rilevazione che "la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

⁴ Il D.Lgs. n.127 del 1991 introdusse, all'art. 2423-bis, comma 1, n.3) la regola: "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione vale a conferire significato alle misurazioni del reddito di periodo e del correlato capitale di funzionamento: posto che dalle valutazioni dipende la ripartizione di singoli contributi reddituali tra i più periodi amministrativi, una modifica tra un esercizio e l'altro del criterio di valutazione produce l'effetto alterare la logica originaria di distribuzione temporale di contributi reddituali e ciò destituisce di parte del proprio significato sia il confronto intertemporale, sia la valenza informativa del reddito del singolo esercizio in sé considerato.⁵

6) Comparabilità

Il destinatario dell'informazione di bilancio ha interesse non solo a misure assolute di reddito e capitale ma anche ai loro trend. L'omogeneità intertemporale di principi valutativi e di rappresentazione esplica, rispetto a questa finalità, un'importanza primaria. È proprio per rispettare tale esigenza che è fatto obbligo alle imprese di esporre nei propri bilanci, a titolo comparativo intertemporale, gli omologhi valori per le singole poste dell'esercizio precedente.

Quella appena delineata è la logica di confrontabilità "nel tempo". Ad essa si aggiunge un'esigenza di confrontabilità "nello spazio", riferita alla possibilità per il lettore del bilancio di istituire confronti tra aziende diverse, al fine di trarne giudizi relativi, utili a orientare le proprie decisioni economiche. Rispetto a tale esigenza, è la stessa struttura del bilancio di esercizio normativamente rigida a consentire il confronto interspaziale.⁶

7) Neutralità

Contenuto e forma del bilancio non sono univoci ma dipendono dall'interesse informativo che sono chiamati a soddisfare. Stante l'unicità del bilancio, le regole convenzionalmente stabilite sono necessariamente il risultato di un compromesso tra istanze informative differenziate, e non di rado in conflitto tra

⁵ Tale esplicita previsione normativa è stata introdotta dal D.Lgs. n.12 del 1991 all'art. 2423-bis, comma 1, n.6: *"i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*.

⁶ Tale principio di redazione non è esplicitato in maniera distinta nel Codice civile, tuttavia esso viene ritenuto 'immanente' nelle regole civilistiche e comunque trova una propria formalizzazione nel documento OIC 11, "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio".

loro. La neutralità costituisce un atteggiamento comportamentale del redattore del bilancio, orientato a una sorta di “equidistanza” da specifici indirizzi nelle rappresentazioni e valutazioni o, quantomeno, alla prevalenza di quegli orientamenti individuati come principali dalle norme di legge e dai principi contabili. In questo senso, la neutralità costituisce una specificazione e un corollario della correttezza, come già commentata.⁷

8) Valutazione separata degli elementi eterogenei

Tale principio di redazione vuole che le rappresentazioni (e correlate valutazioni) di bilancio non vadano al di sotto delle soglie di analiticità prescritte dalla legge. Gli scopi perseguiti dal principio di redazione qui in esame sono fondamentalmente due. Innanzitutto si vuole che, da un punto di vista rappresentativo, le categorie logiche di elementi ricomprese all'interno delle singole voci siano interpretabili dai redattori dei bilanci in maniera non eccessivamente “libera”, con conseguente potenziale pregiudizio della comparabilità tra bilanci di aziende diverse (comparabilità nello spazio); in secondo luogo, si vuole prevenire l'eventualità che variazioni di valore di segno opposto riferite a elementi distinti possano trovare tra loro compensazione all'interno del singolo elemento patrimoniale che li comprende, generando così un effetto di violazione indiretta del principio della prudenza e del conseguente trattamento asimmetrico delle perdite temute e degli utili sperati.⁸

A conclusione di questa sintetica rassegna, non possono sottacersi alcune importanti imperfezioni che pure connotano il sistema dei principi di redazione del bilancio. Innanzitutto, appaiono evidenti le ambigue applicazioni a cui essi talvolta si prestano, dovute sia all'indeterminatezza del fine conoscitivo del bilancio sia alla loro incapacità, per certi versi voluta dal nostro legislatore, di

⁷ Tale principio non ha ricevuto una formalizzazione normativa ma era presente nella versione del 2005 del documento OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”. Non si è ritenuto di riprodurlo nell'aggiornamento del 2018 di detto documento, tuttavia si ritiene che esso continui a esplicitare la propria rilevanza, anche se in via implicita.

⁸ Tale principio è stato introdotto nel Codice civile, art. 2423-bis, comma 1, n.5, dal D.Lgs. n.127 del 1999.

influire sugli specifici criteri di valutazione. Appare a questo punto fin troppo chiara l'urgenza che si restituisca coerenza alle singole parti che compongono il modello contabile, in modo che i principi di redazione si rapportino in maniera più compiuta tanto alla componente superiore della clausola generale, dopo naturalmente averla opportunamente esplicitata, quanto a quelle inferiori degli specifici criteri di valutazione. Così facendo, essi recupererebbero quel ruolo che da più parti si predica essi debbano svolgere, ovvero di definire ulteriormente i contorni della finalità conoscitiva, ponendo le premesse per traslarla nel successivo processo di riconoscimento e quantificazione degli elementi costitutivi (attività, passività, costi e ricavi).

2.3. I principi specifici di valutazione

I 'principi specifici di valutazione' configurano l'ultimo livello o, sotto altro aspetto, la base del modello normativo contabile italiano. Essi attengono ai parametri valutativi cui ancorare i valori di bilancio per le singole categorie di attività e passività, e conseguenti correlati componenti positivi e negativi di reddito. I fondamentali riferimenti sono il costo storico, il *fair value*, il costo ammortizzato, il metodo del patrimonio netto, i corrispettivi maturati.

Il 'costo storico' è il più tradizionale riferimento per la valutazione delle attività del capitale di funzionamento e si fonda sul valore originario di acquisto o di produzione. Esso coincide con il valore negoziato sul mercato al momento della transazione originaria che ha portato il bene o servizio nel patrimonio dell'impresa. Presenta pertanto gli indiscussi vantaggi del riferimento a una transazione specifica avvenuta sul mercato, che pertanto rende ragionevole supporre un contenuto di utilità, che il bene o servizio potrà esprimere all'interno del contesto aziendale di cui viene a far parte, almeno pari al prezzo espresso dal mercato stesso. Si tratta di un parametro valutativo coerente con l'orientamento prudenziale delle determinazioni di reddito e capitale, caratterizzato anche da un elevato grado di oggettività e pertanto in grado di sventare esercizi eccessivi della discrezionalità tecnica da parte di chi redige il bilancio. È evidente che

mutate condizioni di contesto rispetto a quelle sussistenti al momento dell'acquisto originario potrebbero rendere in tutto o in parte vuoto di potenziale economico il costo originario; conseguentemente sono prescritte forme di periodica verifica dell'attualità del potenziale di utilità espresso dal costo originario e, in caso di riscontro negativo, riduzioni del valore di bilancio.

Il *fair value* è un parametro valutativo di recente introduzione nel nostro paese, scaturito dal percorso di omologazione internazionale cui la materia dei bilanci è da diverso tempo sottoposta. Si tratta, in particolare, di un criterio che approssima il valore corrente di mercato, nato infatti in contesti di mercati attivi e dinamici, come tipicamente sono i paesi dell'area anglo-americana. Rispetto al riferimento al costo, il *fair value* porta a stime meno prudenziali del reddito e del capitale, con applicazione di un principio di competenza economica che fa riferimento a una logica di 'ragionevole maturazione' dei componenti di reddito, piuttosto che a una logica di 'realizzazione dei ricavi' in senso stretto.

Il 'costo ammortizzato' è un criterio di valutazione introdotto dal D.Lgs. n.139 sulla falsariga di quanto previsto dai principi contabili internazionali. Esso si applica alle attività e passività finanziarie ed è finalizzato a esprimere consistenze patrimoniali che tengano conto del valore finanziario del tempo, sino al momento della sua introduzione convenzionalmente ignorato dalla prassi contabile, che ha fatto riferimento pressoché esclusivo ai soli valori nominali delle attività e passività finanziarie. Il valore finanziario del tempo viene quantificato sulla base dei tassi di interesse effettivi impliciti nell'operazione che ha dato origine alla singola attività o passività finanziaria. Attraverso il metodo di valutazione del costo ammortizzato oneri e proventi generati dalle operazioni aventi una connotazione finanziaria vengono fatti partecipare ai redditi dei diversi esercizi interessati in relazione alla porzione di essi che può ritenersi maturata in proporzione al tempo e sulla base del tasso di interesse implicito nell'operazione.

Il 'metodo del patrimonio netto' trova applicazione per la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate. Esso ancora le variazioni del valore attribuito in bilancio alla partecipazione alle variazioni del patrimonio netto

della partecipata, in modo da renderne immediatamente rilevanti dal punto di vista reddituale nei bilanci della partecipante gli incrementi e i decrementi.

Infine, tra i principali criteri di valutazione si annovera quello dei 'corrispettivi maturati con ragionevole certezza', riferito ai lavori in corso su ordinazione. Come noto, si tratta di una voce di bilancio rispetto alla quale l'applicazione pedissequa del criterio del costo porterebbe a insostenibili distorsioni nelle consistenze di reddito e patrimonio, in quanto si tratta di opere complesse, la cui realizzazione vede coinvolti più esercizi amministrativi durante i quali si realizzano gradualmente i presupposti per il conseguimento del ricavo. Si è pertanto ritenuto opportuno rendere possibile in tale circostanza l'abbandono del 'prudente' riferimento al costo, per un 'più audace' riferimento al ricavo maturato, al fine di evitare l'effetto distorsivo che deriverebbe dal computo del contributo reddituale dell'operazione nell'unico esercizio di completamento e consegna della commessa.

Su un piano storico-evolutivo,⁹ si può affermare che il costo storico rappresenta il riferimento valutativo più antico, consolidato e radicato nella tradizione culturale del nostro Paese. Su di esso si sono poi innestate alcune varianti – quali il metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in imprese collegate e controllate e il metodo dei corrispettivi maturati per i lavori in corso su ordinazione – necessarie per dare soluzione alle situazioni di più macroscopica inadeguatezza del costo storico a rappresentare compiutamente performance e andamenti. Il metodo del costo ammortizzato per la valutazione delle attività e passività finanziarie può essere letto come un affinamento tecnico che dà il dovuto peso al valore finanziario del tempo, in precedenza trascurato

⁹ Le disposizioni civilistiche in materia di criteri di valutazione erano originariamente contenute nell'art. 2425 del Codice civile: si faceva essenzialmente riferimento al costo storico (progressivamente decurtato delle quote di ammortamento per le immobilizzazioni tecniche); ai valori di mercato (per le rimanenze e per i titoli quotati); al valore di presumibile realizzo (per i crediti). Con il D.Lgs. n.127 del 1991, i criteri di valutazione sono stati 'postati' all'art. 2426 c.c. e si introducono previsioni esplicite in tema di "perdite durevoli di valore" delle immobilizzazioni, di valutazione in base al metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in controllate e collegate. Il D.Lgs. n.139 del 2015 introduce il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti e quello del *fair value* per gli strumenti finanziari derivati.

con l'esclusivo ancoraggio ai soli valori nominali. Quello che, viceversa, rappresenta un vero momento di discontinuità con la tradizione è il *fair value*. Si tratta infatti di un riferimento valutativo basato sull'andamento del mercato (reale o ipotetico) di singole attività e passività (*asset/liability view*). Esso innesta un concetto di performance e di reddito che origina in modelli contabili – di stampo patrimonialista e di matrice culturale anglo-americana – distanti dalla tradizione italiana, generando un risultato ibrido, debole dal punto della coerenza interna del sistema complessivo dei criteri e metodi di valutazione.

3. Il principio di rilevanza

Come già preannunciato a inizio del lavoro, dopo aver passato in rassegna le singole componenti del modello civilistico di bilancio, si procede ad approfondire i principi della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma per le notevoli difficoltà interpretative che stanno determinando per gli operatori (il secondo, invero, oramai già da alcuni anni).

Si inizia con il principio di rilevanza.

Quello della *rilevanza* delle informazioni di bilancio è, a ben vedere, un precetto piuttosto antico, e ritrova le sue origini nei Paesi dell'area anglo-americana. Non è un caso che quando si discute di rilevanza o del collegato tema della *materiality*,¹⁰ il pensiero si porta immediatamente ai modelli c.d. *user oriented*, che eleggono la *decision usefulness* a finalità principale del sistema informativo di bilancio.

L'interesse verso tali aree tematiche si è sviluppato negli USA intorno agli anni '30, a seguito del crollo dei mercati finanziari e della conseguente rinnovata attenzione al problema della tutela dei risparmiatori e della qualità

¹⁰ *Relevance* e *materiality* sono entrambe attributi che valgono a discriminare ciò che merita di essere rappresentato in bilancio da ciò che invece è opportuno non abbia questa evidenza informativa. Mentre la *relevance* guarda a profili qualitativi (che 'tipo' di informazione è e quali interessi conoscitivi è in grado di soddisfare), la *materiality* attiene a un profilo quantitativo (prende in considerazione l'entità quantitativo-monetaria dell'informazione, ovvero i valori) stabilendo soglie al di sopra delle quali essa merita di essere esplicitata.

dell'informativa di bilancio obbligatoria.

Numerose solo le definizioni di *materiality* proposte nel tempo dalla prassi e della letteratura, senza che però nessuna di esse abbia mai raggiunto un consenso unanime.¹¹

Una delle prime definizioni di *materiality* proposte dalla prassi si rinviene nella SEC Regulation S-X, pubblicata nel 1940, che recita: «*The term 'material' when used to qualify a requirement for the furnishing of information as to any subject, limits the information required to those matters as to which an average prudent investor ought to be reasonable informed before purchasing the security registered*». ¹² La nozione di *materiality* vale a delimitare il campo delle informazioni opportunamente veicolabili, restringendolo a quelle di cui un prudente investitore medio necessita prima di negoziare un titolo registrato; al contrario, sono giudicate *non material* le informazioni che non si rinvengono utili a tale scopo.

A conferma di quanto definito dalla *Regulation S-X*, anche l'*American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) evidenzia che in bilancio andrebbero rilevate solo le informazioni "rilevanti" ovvero in grado di influenzare i giudizi e le decisioni dei suoi principali utilizzatori.¹³

Successivamente, il concetto di *materiality* e, prima ancora quello di *relevance*, sono stati oggetto di attenzione del *Financial Accounting Standards Board* (FASB) nel proprio *Conceptual Framework*. Siamo nel 1980 e lo *standard setter* nordamericano con il *Concept No. 2*, nel definire la rilevanza, sostiene che: «*To be relevant to investors, creditors, and others for investment, credit, and similar*

¹¹ Si veda in merito: E.L. HICKS, *Materiality*, in *Journal of Accounting Research*, 1964, 2, 2, pp. 158 e ss.; P. FRISHKOFF, *An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research*, 1970, 8, pp. 116 e ss.; L.A. BERNSTEIN - J.G. SIEGEL, *The concept of earnings quality*, in *Financial Analysts Journal*, 1979, 35, 4, pp. 72 e ss.; C. EDGLEY, *A genealogy of accounting materiality*, in *Critical Perspectives on Accounting*, 2014, 25, 3, pp. 255 e ss..

¹² RULE 1-02, *Definition of Terms Used in Regulation S-X*, 1940 (17 CFR part 210).

¹³ AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT, *Basic concepts and accounting principles underlying financial, Statement of business enterprises No. 4*, s, AICPA, New York, 1970, p. 128.

*decisions, accounting information must be capable of making a difference in a decision by helping users to form predictions about the outcomes of past, present, and future events or to confirm or correct expectations».*¹⁴ Quanto invece ai giudizi di *materiality* ne rimarca la essenziale natura quantitativa.

La *materiality*, più nel dettaglio, viene inclusa tra le *Threshold for recognition*, a differenza della *relevance*, che si annovera tra le *primary decision-specific qualities*, insieme alla *reliability*. Dal che appare evidente come la rilevanza e la *materiality* vengono ritenuti due concetti ben distinti, nonostante entrambi si riferiscano a informazioni che sono in grado di influenzare o determinare una differenza per un investitore o un altro soggetto intento ad assumere una decisione. In particolare, come sostenuto dal FASB: una decisione di non divulgare determinate informazioni può derivare dal fatto che l'investitore non ha interesse a quel tipo di informazione (non è rilevante) o perché gli importi inerenti sono troppo piccoli per comportare una differenza (essi non sono materiali). Prosegue lo stesso FASB: «ma... la grandezza di per sé, indipendentemente dalla natura dell'elemento e dalle circostanze in cui deve essere espresso il giudizio, non può essere generalmente ritenuta una base sufficiente per un giudizio di materialità».¹⁵

Sempre sulla *materiality*, in altra parte del *Concept No. 2*, il FASB chiarisce che essa riguarda «*The magnitude of an omission or misstatement of accounting information that, in the light of surrounding circumstances, makes it probable that the judgment of a reasonable person relying on the information would have been changed or influenced by the omission or misstatement*».¹⁶

Tale definizione evidenzia che un'informazione viene considerata *material* se un'omissione o un errore nella sua rappresentazione sia in grado di influenzare il

¹⁴ FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Qualitative Characteristics of Accounting Information, Statement of Financial Accounting Concepts No. 2*, FASB, Stamford, 1980, par. 47.

¹⁵ FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Qualitative Characteristics of Accounting Information, op. cit.*, parr. 123 e 125.

¹⁶ FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Qualitative Characteristics of Accounting Information, op. cit.*.

giudizio di un soggetto ragionevole, tenendo in debita considerazione le concrete circostanze in cui la decisione avviene.¹⁷ La definizione proposta dall'autorevole *standard setter* americano è inoltre espressione di un'evoluzione del riferimento all'interesse conoscitivo prevalente, poiché non si fa più riferimento alle decisioni di un *prudent investor* bensì al giudizio formulato da *reasonable person* in base alle informazioni di cui esso dispone.

Nella successiva rivisitazione del *Concept No. 2*, realizzata nell'ambito del protocollo di convergenza siglato con lo IASB nel 2002, lo *standard setter* nordamericano, nel trattare della *materiality*, dichiara lo stretto collegamento con la *relevance*. Più precisamente, esso associa alla *relevance* la sussistenza di un valore predittivo e/o confermativo e alla *materiality* un impatto quantitativo idoneo a influire sulle decisioni che gli utilizzatori intraprendono.

Dal canto suo, lo IASB, oltre ad aver condiviso con il FASB le nuove caratteristiche qualitative che devono possedere le informazioni di bilancio per essere veicolate all'esterno, nel rimarcare l'importanza del concetto di *materiality* e riconosciuta l'esigenza di fornire una più puntuale definizione della stessa e della relativa modalità di applicazione, ha avviato un'attività di ricerca sul significato che sia opportuno attribuire al termine *materiality*. L'obiettivo è quello di aiutare i *preparer*, i revisori e le autorità di vigilanza a utilizzare il proprio giudizio nell'applicazione del concetto di materialità poiché la modalità con la quale il concetto di rilevanza viene attualmente applicato nella pratica è visto da molti come una delle principali cause del *disclosure problem*.

A tal fine, nel settembre 2017, lo IASB ha emanato un *Practice Statement on Making Materiality Judgements* che rappresenta una guida pratica per coloro che si trovano a formulare giudizi di materialità nella preparazione del bilancio. Lo *standard setter* internazionale, inoltre, recentemente (ottobre 2018) ha concluso il progetto *Definition of Material (Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8)*, formulando la seguente definizione di *material*: «*Information is material*

¹⁷ D.A. WALKER, *Materiality*, in *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 2016, 27, 3, pp. 105 e ss..

*if omitting, misstating or obscuring it could be reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity».*¹⁸

Volgendo invece l'attenzione agli ordinamenti contabili europei, deve ritenersi che in essi il principio di *rilevanza* abbia incominciato ad acquisire una propria autonoma dignità con il recepimento della IV e VII Direttiva CEE. Cuore dell'intera disciplina del bilancio d'esercizio ex IV Direttiva CEE, come noto, è il cosiddetto principio della *true and fair view*; la 'rilevanza', pur mancando di un esplicito riconoscimento, può essere ritenuta inglobata e funzionale al principio della rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, l'introduzione del principio della *true and fair view* nei bilanci dei sistemi giuridico-contabili dell'Europa continentale ha *de facto* introdotto (volontariamente o meno) anche il principio di rilevanza (insieme a quello di materialità) senza però che ne venisse fornita una precipua definizione.¹⁹

La situazione, tuttavia, ha subito delle modifiche a seguito della Direttiva contabile 2013/34/UE che ha avuto il merito di esplicitare il suddetto principio.

Anche per quel che concerne l'ordinamento giuridico italiano, si evidenzia che nel Codice civile, fino al recepimento della Direttiva contabile europea in ultimo citata, il principio di rilevanza non veniva espressamente enunciato, anche se in vari punti risultava possibile rinvenire il richiamo alla sua applicazione (es. art. 2423-ter, comma 2, e art. 2427 c.c.).

Solo con il recente D.Lgs. n.139/2015, che ha recepito per l'appunto la Direttiva contabile 2013/34/UE, il legislatore ha concesso pieno riconoscimento legislativo al principio della rilevanza, ponendolo in collegamento diretto alla rappresentazione veritiera e corretta.

¹⁸ INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Disclosure Initiative-Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)*, IASB, London, 2018.

¹⁹ D. ALEXANDER e C. NOBES, *Financial Accounting: an international introduction*, Pearson education, UK, 2004.

Nello specifico, nella nuova versione dell'articolo 2423 c.c., il legislatore ha inserito, al quarto comma, una nuova prescrizione, in cui stabilisce che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.²⁰

Appare in proposito doveroso rimarcare la diversa collocazione che il principio in oggetto ha avuto nel nostro ordinamento rispetto a quella che gli viene attribuita nella Direttiva 2013/34/UE, dove la rilevanza chiude l'elenco dei 'Principi generali di bilancio' elencati dall'omonimo art. 6, primo par., che includono, più propriamente, i principi di redazione del bilancio (continuità aziendale, prudenza, ecc.).

Nell'art. 2423 c.c., invece, la rilevanza è posizionata insieme a quelle che sono state definite 'norme imperative di chiusura'; trattasi delle disposizioni dettate al terzo e (oggi) quinto comma dell'art. 2423 c.c., alle quali si riconosce, rispettivamente, una funzione integrativa e una derogatoria, sempre nel nome del superiore rispetto della clausola generale scolpita al secondo comma della norma codicistica.²¹

L'introduzione del principio di rilevanza ha comportato l'eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti ad esso contenuti in specifiche regole di informativa del Codice civile. Più precisamente, il D.Lgs. n.139/2015 ha abrogato

²⁰ Come osservato da C. MEZZABOTTA, *Le novità sul bilancio civilistico: come potrebbe intervenire l'OIC?*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2015, 11, pp. 23 e ss., sarebbe auspicabile un aggiornamento del principio OIC 11 che chiarisca «cosa s'intende per 'effetti irrilevanti', in modo da evitare che la facoltà concessa dalla norma a fini meramente semplificatori non diventi una scusante per non applicare le nuove norme, specialmente se ritenute 'troppo complicate' e non invece 'irrilevanti'».

²¹ G. GARESIO, *Il recepimento della direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice Civile ai principi IAS/IFRS*, in *Rivista telematica Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2016, pp. 1 e ss..

il punto n.12 dell'art. 2426, primo comma,²² che – stando alla Relazione illustrativa – costituisce un «chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio». Analogo intervento abrogativo è stato previsto per alcune informazioni che dovevano essere fornite in nota integrativa, con cui sono stati eliminati riferimenti quali: *“quando il loro ammontare sia apprezzabile”, “se significativa”, “siano rilevanti”*, in quanto già ricompresi nell'ambito del più generale principio di rilevanza.²³

Il legislatore nazionale, inoltre, non ha limitato l'operatività del principio di rilevanza unicamente agli obblighi di presentazione e di informativa, bensì ne ha esteso l'applicazione anche agli obblighi di rilevazione e di valutazione.²⁴ Ciò, in ossequio a quanto stabilito dalla stessa Direttiva 2013/34/UE, secondo la quale *“il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione e la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci”*, formula, questa, che lascerebbe intendere non solo che si possano omettere informazioni non ritenute rilevanti, ma anche evitarne la contabilizzazione, richiesta che comunque confliggerebbe con la nostra normativa interna in tema di regolare tenuta delle

²² L'art. 2426, comma 1, al punto 12, recitava: *“Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”*.

²³ Le informazioni eliminate dal testo dell'art. 2427 c.c., ad opera dell'art. 6, comma 9, lett. b), d) e h), D.Lgs. n.139/2015 concernono, rispettivamente:

- la composizione dei ratei e risconti, sia attivi sia passivi, degli altri fondi inclusi nel passivo patrimoniale, in precedenza da indicare *“quando il loro ammontare sia apprezzabile”* (art. 2427, comma 1, n.7);
- la ripartizione dei ricavi derivanti dalle vendite e dalla prestazione di servizi, distinguendoli per categoria di attività e per area geografica solo se – ante l'intervento del D.Lgs. n.139/2015 – *“trattasi di una distinzione significativa”* (art. 2427, comma 1, n.10);
- le operazioni con parti correlate, da dettagliare qualora *“non siano state concluse a normali condizioni di mercato”*, essendo stato espunto l'ulteriore requisito della loro rilevanza (art. 2427, comma 1, n. 22-bis).

²⁴ Tale scelta è consentita espressamente dall'art. 6 della Direttiva 2013/34/UE. In proposito, occorre evidenziare quanto si legge nelle Osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 24 aprile 2015 – in sede di pubblica consultazione per l'attuazione della Direttiva contabile – ove sul punto si osserva che «l'applicazione del principio della rilevanza agli elementi della rilevazione e della valutazione può comportare l'esercizio di politiche di bilancio e può nuocere alla chiarezza dei bilanci».

scritture contabili (art. 2216 c.c). Tuttavia, nel proseguo, il decreto precisa che «il principio della rilevanza non dovrebbe precludere eventuali obblighi nazionali, relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali». Pertanto, il nuovo quarto comma dell'art. 2423 c.c., nel penultimo periodo, si è affrettato a precisare che *“rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili”*.

Quindi, tutte le operazioni devono essere accuratamente contabilizzate e la valutazione della “rilevanza” deve essere svolta successivamente, ovvero nel momento in cui si decide come rappresentarle contemperando l'onere che deriva dall'osservanza delle regole contabili con i benefici potenzialmente conseguibili dai lettori del bilancio. Di conseguenza, c'è da attendersi che il principio venga evocato riguardo ad alcune aree del bilancio (quali la valutazione dei crediti, dei titoli e dei debiti al costo ammortizzato) la cui applicazione potrebbe, in certe circostanze, risultare troppo onerosa per il redattore di bilancio rispetto ai vantaggi che ne deriverebbero in termini di qualità informativa. Le società sono poi tenute ad illustrare nella nota integrativa i criteri con cui hanno dato attuazione alla presente disposizione.²⁵

Anche per il principio di rilevanza, va qui rimarcato che la perdurante assenza (anche a seguito del D.Lgs. n.139/2015) di un preciso riferimento per la finalità informativa del bilancio prediletta dal legislatore civilistico ne mina fortemente la portata concettuale e operativa, probabilmente con un impatto più forte che per ogni altro principio di redazione. L'assenza di chiare indicazioni sugli *users* e sulle loro *esigenze conoscitive* rischia seriamente di rendere indeterminata la portata del principio, rimettendo alla piena discrezionalità del redattore del bilancio ogni determinazione in punto di rilevanza o irrilevanza del rispetto di specifici obblighi e aprendo così un pericoloso spiraglio alle politiche di bilancio.

In assenza di una presa di posizione del Codice civile sul punto, anche la tanto attesa riformulazione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità dell'OIC 11,

²⁵ Si veda, sul punto, P. PISONI - F. BAVA - A. DEVALLE - F. RIZZATO, *Novità della nota integrativa del bilancio in forma ordinaria*, in *Il fisco*, 2015, pp. 4054 e ss..

che tratta della *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, difficilmente porterà a miglioramenti apprezzabili.

Più nel dettaglio, nella vecchia versione dell'OIC 11 emanata nel maggio 2005, la significatività e la rilevanza vengono trattate insieme, allorché si sostiene che «Il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari».

Nella nuova versione licenziata nel marzo 2018, la rilevanza è posizionata tra i postulati del bilancio, insieme alla prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione e comparabilità, quindi a un gradino immediatamente inferiore a quello che si trova ad accogliere la finalità.

Al punto 36 viene ricordato, in linea con quanto già da tempo enunciato da FASB e IASB, che «Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio».

Di seguito, al punto 37, si precisa che la quantificazione della rilevanza passa necessariamente attraverso la considerazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell'informazione, per i quali i successivi punti 38 e 39 offrono talune (scarse) indicazioni.

Relativamente alla deroga introdotta all'art. 2423, comma 4 c.c., l'OIC 11, ai punti 40 e 41, stabilisce: «Il comma 4 dell'articolo 2423 del Codice Civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art. 2423 del Codice Civile».

Ebbene, va giudicato con favore lo sforzo dello *standard setter* italiano di inquadramento e di precisazione della portata del principio della rilevanza. L'impressione tuttavia è che, nel trattare della rilevanza (e solo di questo principio), l'OIC abbia attinto in larga parte dai pronunciati dello IASB, senza porre particolare attenzione alle specifiche esigenze di omogeneizzazione con la disciplina nazionale, generando così un effetto di disomogeneità all'interno della sua regolamentazione tecnica del sistema dei postulati. A riprova di ciò, si consideri che nell'ambito dello stesso OIC 11, l'organismo contabile italiano, nella definizione della finalità del bilancio (punto 9), ha sentito l'esigenza di richiamare i destinatari primari di tale documento, ovvero coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori, provando pertanto a riempire di contenuti la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Si tratta, a ben vedere, di un processo ancora *in fieri* che necessita di essere declinato nell'intero sistema di postulati e principi, rimuovendo quella asistematicità che ha sinora caratterizzato il sistema delle regole tecniche in materia di bilancio di esercizio nel nostro Paese. Parimenti, ci si attende che anche il legislatore si comporti in modo analogo, realizzando un intervento radicale sulla disciplina del bilancio, da far precedere da un'attenta analisi dei suoi attuali profili di incoerenza in rapporto alle esigenze conoscitive che prevalgono nel contesto di riferimento. Solo in questo modo, a nostro parere, si riuscirebbe nel recupero della necessaria coerenza, ponendo le premesse per

l'accrescimento dell'utilità dell'informativa di bilancio.

4. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Rilevazioni contabili e rappresentazioni di bilancio si avvalgono di un linguaggio e di una simbologia che interpretano e comunicano la realtà economica aziendale. L'esigenza di normare i comportamenti contabili impone l'ancoraggio a parametri utili a qualificare la realtà da rappresentare attraverso i segni esteriori mediante i quali essa si manifesta: tali segni costituiscono la 'forma' dei fenomeni aziendali. Soprattutto se la regolamentazione è di tipo normativo-legale, i segni a cui generalmente fanno riferimento le regole contabili sono di tipo giuridico-formale, nel presupposto che vi sia corrispondenza biunivoca tra tale 'tassonomia dei segni' e le categorie logiche economico-sostanziali della realtà sottostante.

Tuttavia, la corrispondenza biunivoca cui si accenna non sempre si realizza nella realtà²⁶ e, quando ciò accade, occorre sganciarsi dal profilo giuridico-formale e fare riferimento diretto a quello economico-sostanziale. Risulta immediatamente evidente che dare spazio nel sistema normativo a questa possibilità presenta il grande rischio di ampliare oltremodo la discrezionalità tecnica nell'interpretare contabilmente i fenomeni aziendali, aprendo la strada a possibili arbitrii. Dal punto di vista del regolatore, si impone pertanto l'esigenza di bilanciare opportunamente l'esigenza di contenere la libertà d'azione del redattore del bilancio e quella di rendere le rappresentazioni contabili aderenti alla realtà economica che esse sono chiamate a esprimere. Tecnicamente, occorre pertanto innanzitutto fissare un principio di 'prevalenza della sostanza sulla forma' e stabilire con rigore circostanze e modi della sua applicazione.

Si tratta con evidenza di un'area tematica complessa e sfuggente e ne è prova

²⁶ N. AGNOLI, *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 2015, 9-10, pp. 595 e ss.; P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio*, in *Obbligazioni, Bilancio*, M. NOTARI e L.A. BIANCHI (a cura di), in *Commentario Marchetti*, Egea-Giuffrè, Milano, 2006, pp. 385 e ss..

il fatto che tuttora possono riscontrarsi posizioni dottrinali diverse e non di rado discordanti.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha tradizionalmente trovato terreno fertile alla propria accettazione ed estesa diffusione negli ordinamenti giuridici di tipo *Common law*, poiché in essi gli ordinamenti civilistici non pretendono di regolamentare in maniera esaustiva tutte le concrete fattispecie ma si limitano a dettare principi ai quali poi gli operatori dovranno uniformare i propri comportamenti e i giudici le proprie pronunce. In tali contesti è pertanto 'naturale' che i principi di fedeltà alla sostanza dei fenomeni possa trovare diretto recepimento nei testi normativi. Nei paesi ad orientamento di *Civil law*, all'opposto, il principio ha ricevuto scarsa attenzione, prevedendo una applicazione limitata.²⁷

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, riferimenti al principio della *substance over form* sono presenti sia nel *Conceptual Framework*,²⁸ sia in alcuni specifici *standard* (es. IAS 17 e IAS 18), evidenziando che, per fornire una rappresentazione "*faithful*", occorre privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma legale nei casi in cui questi due aspetti si pongano in contrasto. Nell'ordinamento giuridico italiano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è, a seguito del D.Lgs. n.139/2015, previsto dall'articolo 2423-bis del Codice civile che disciplina i principi di redazione del bilancio di esercizio. Nella formulazione *ante riforma*, il primo comma dello stesso articolo recitava «la

²⁷ Nell'ordinamento italiano un primo parziale riconoscimento giuridico avviene con il D.Lgs. n.87/1992 nell'ambito della disciplina del bilancio degli enti creditizi e finanziari. Infatti, l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n.87/1992, prevede che «*Gli atti di cui all'art. 5 possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione*»; v. R. MAGLIO, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, CEDAM, Padova, 1992.

²⁸ Nel *Conceptual Framework* dello IASB il principio della *substance over form* ha vissuto un'esistenza piuttosto travagliata. Prima richiamato in modo esplicito nell'originario *Framework* 1989 tra le caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio, nella successiva versione del 2010 esso risulta eliminato, per poi fare nuovamente la sua comparsa nell'ED 2015, allorché si stabilisce che una rappresentazione *faithful* dei fenomeni presuppone l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Analoga previsione si riscontra nel documento finale del *Conceptual Framework* pubblicato nel marzo 2018.

valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Tale precetto era stato introdotto dalla cosiddetta "riforma Vietti" (D.Lgs. n.6/2003) e aveva sollevato non poche perplessità tra coloro che si occupavano della materia poiché la dizione "funzione economica dell'elemento" sembrava desse risalto al concetto di destinazione, nonostante la relazione ministeriale al D.Lgs. n.6/2003 avesse precisato che, invece, rappresentava una esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Inoltre, la disposizione prevista dal Codice civile sembrava ridurre l'ambito di applicazione alla problematica valutativa, senza estenderlo anche all'ambito rappresentativo.²⁹

Neanche la rivisitazione del principio OIC n.11 effettuata nel 2005, che aveva evidenziato che la volontà del legislatore era quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali venisse fatta secondo "la realtà economica sottesa agli aspetti formali", aveva eliminato i numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla dottrina. Per tale ragione, in sede di recepimento della Direttiva 34/2013/EU è emersa con vigore la necessità di intervenire sulla norma per stabilirne l'esatta portata.

A tal fine, con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.139/2015, è stata conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, inserendo, all'articolo 2423-bis c.c., il numero 1-bis: "*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*".³⁰

L'esplicitazione nell'art. 2423-bis c.c. del principio della *substance over form*, rappresenta un pilastro fondamentale della nuova architettura bilancistica,

²⁹ C. CALANDRINI, *I criteri generali di redazione del bilancio d'esercizio*, in E. CAVALIERI (a cura di), *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*, UTET, Torino, 1993; R. MAGLIO, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, op. cit..

³⁰ Il legislatore ha quindi voluto riaffermare il principio suddetto e ha eliminato il precedente riferimento alla "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato" poiché, come evidenziato in precedenza, considerato poco chiaro. N. DE LUCA e A. STAGNO D'ALCONTRES, *Le società, II, Le società di capitali*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017.

sempre più orientata all'impostazione propria dei principi contabili internazionali.

Nell'ambito dei principi contabili nazionali, il "principio della prevalenza della sostanza sulla forma" è attualmente previsto dall'OIC n.11, nell'ultima versione diffusa nel marzo 2018, che individua espressamente tra i postulati del bilancio d'esercizio, la "Rappresentazione sostanziale" (sostanza dell'operazione o del contratto). Al punto 10 viene precisato che... «Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale».

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è contenuto anche in altri documenti OIC e, nella revisione di questi, si è tenuto debito conto della sua nuova declinazione. Nello specifico:³¹

- OIC 15 'Crediti'. Nella nuova versione, il principio fornisce indicazioni con riferimento alla differenza iniziale positiva o negativa che in caso di attualizzazione si determina dal confronto tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri. In applicazione di tale norma, la società valuta gli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione, ponendo particolare attenzione alle ragioni sottostanti alla scelta delle parti di concludere un contratto o un'operazione che prevede un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato.

- OIC 13 'Rimanenze'. Sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

- OIC 16 'Immobilizzazioni Materiali'. Sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.

- OIC 23 'Lavori incorso su ordinazione'. La nuova versione del principio

³¹ IL SOLE 24 ORE, *Focus*, 18 Gennaio 2017.

esplicita meglio, rispetto alla versione del 2014, che, nel caso di applicazione del criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato, precisando poi le condizioni al verificarsi delle quali si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Giungendo, infine, all'analisi delle fattispecie particolarmente interessate dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si evidenzia che, nonostante le modifiche del Codice civile e l'aggiornamento dei principi OIC, non è ancora mutato il quadro normativo legale e professionale specifico delle operazioni che maggiormente risentono del principio qui in esame (si pensi al contratto di *leasing*). Ne consegue che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma parrebbe destinato a rappresentare un principio ispiratore dell'attività dello *standard setter* piuttosto che un diretto riferimento per coloro che sono chiamati alla predisposizione del bilancio.

Con specifico riferimento al *leasing*, il fatto che il legislatore non ne ha modificato la disciplina ha comunque valore di conferma che il nuovo comma non ha comportato sostanziali novità rispetto al dettato precedente nella portata applicativa del principio.

Operativamente, prima della riforma, il contratto di *leasing* finanziario³² veniva contabilizzato esclusivamente in conformità al 'modello patrimoniale' (che privilegia la forma rispetto alla sostanza), vale a dire come un contratto di locazione per il quale il locatario rileva: a) i canoni di *leasing* quale costo dell'operazione; b) il bene nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto, quando ne acquista la proprietà, provvedendo da questa data a imputare a conto economico le relative quote di ammortamento. A sua volta, il concedente fino al momento del riscatto iscrive tra le proprie attività il bene oggetto di locazione

³² Per le operazioni di *leasing* operativo non si riscontrano particolari problematiche contabili poiché di fatto è assimilabile ad un contratto di noleggio di beni strumentali che generalmente presenta le seguenti caratteristiche: il contratto in sostanza non trasferisce all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene oggetto della pattuizione; è caratterizzato da una breve durata e al termine, dalla riconsegna del bene a quest'ultimo.

finanziaria e imputa a conto economico il relativo ammortamento e i canoni di locazione; il riscatto determina poi una normale vendita, con rilevazione dell'eventuale plus/minusvalenza.

In alternativa al metodo patrimoniale, e in maniera meglio aderente alla natura sostanziale dell'operazione – che è quella di un finanziamento garantito dalla proprietà del bene – l'operazione di *leasing* può essere rappresentata mediante il 'metodo finanziario'.³³ In tal caso, l'utilizzatore iscrive sin da subito il bene all'attivo³⁴ e, al passivo, rileva il debito verso il concedente. A conto economico, il locatario rileva poi tra i componenti negativi del reddito l'ammortamento del bene e gli oneri finanziari sul prestito.

Il locatore, invece, non iscrive il bene tra le immobilizzazioni ma iscrive il credito di finanziamento che sarà stornato a seguito dell'incasso dei canoni. Il conto economico accoglierà la quota interessi rilevata secondo il principio di competenza.

Sebbene tale metodo di contabilizzazione pare rispecchiare in misura maggiore la sostanza dell'operazione di *leasing* finanziario, la normativa italiana resta tuttora ancorata al metodo patrimoniale. Tuttavia, il legislatore nazionale, pur mantenendo salda l'impostazione contabile continentale, ha da tempo richiesto l'esposizione – in nota integrativa – degli effetti derivanti dall'applicazione del metodo di contabilizzazione finanziario. Una scelta, questa, confermata all'esito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, non essendo

³³ Tale è l'approccio dello IAS 17 (sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal novello IFRS 16). Lo IASB ha pubblicato il nuovo principio contabile IFRS 16 *Leasing*, che rappresenta una rilevante revisione del modo in cui le aziende rappresentano il *leasing* in bilancio. Per un approfondimento critico delle modalità di contabilizzazione delle operazioni di *leasing* finanziario, si rinvia, tra gli altri, a: M. BONACCHI e A. CIONI, Alla ricerca della rappresentazione veritiera e corretta per il *leasing* finanziario nel bilancio del locatore, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, 2003, 16, pp. 36 e ss.; C. SOTTORIVA, *La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel "bilancio finanziario" del contratto di leasing di tipo finanziario*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Quaderno monografico N. 22, 2003.

Poiché l'adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla "Direttiva Bilanci" recepita in Italia con il D.Lgs. n.139/2015 è altamente probabile che l'OIC intervenga per riallineare le regole contabili in materia.

³⁴ Difatti, il locatario è a tutti gli effetti colui che sopporta i rischi legati all'utilizzo del bene e ne trae i relativi benefici ancorché non ne abbia la proprietà formale.

state apportate modifiche di sorta all'art. 2427, primo comma, n.22, c.c..

La mancata modifica della disciplina del *leasing* anche da parte del D.Lgs. n.139/2015 può essere interpretata come un segno di attesa del completamento dell'iter di omologazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16.³⁵ Quindi, una volta chiarito il quadro delle regole che saranno applicate ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, probabilmente il legislatore nazionale e l'OIC se ne occuperanno introducendo – almeno per le società di maggiori dimensioni – una disciplina meglio aderente alla sostanza dell'operazione.

Il trattamento del *leasing* finanziario rappresenta una delle più macroscopiche evidenze dei profili di incoerenza interna che caratterizzano il bilancio di esercizio nel nostro Paese. Da un lato, abbiamo una sostanza dell'operazione (acquisto di un bene con finanziamento garantito dalla proprietà dello stesso) e un principio di redazione – formalmente recepito nel Codice civile – di prevalenza degli aspetti sostanziali sui profili formali; dall'altro, abbiamo una disciplina specifica che continua ad ancorarsi a una forma unanimemente riconosciuta distante dalla sostanza. Con evidenza, ciò si è venuto a determinare per effetto dell'innesto di singoli aspetti (nel caso specifico si tratta di un principio di redazione) di un sistema di regole proveniente da un modello contabile culturale distante da quello italiano, senza una rimediazione complessiva del sistema delle regole (ovvero del modello culturale contabile) complessivo, che potesse valere a evitare le necessarie conseguenti incongruenze.

5. Considerazioni conclusive

La breve descrizione appena compiuta delle recenti novità che hanno interessato il modello civilistico italiano di regolazione dell'informativa di bilancio, sino al D.Lgs. n.139/2015, ha messo in luce un percorso caratterizzato

³⁵ Poiché l'adozione dei principi contabili internazionali è espressamente contemplata dalla 'Direttiva Bilanci' recepita in Italia con il D.Lgs. n.139/2015 è altamente probabile che l'OIC intervenga per riallineare le regole contabili in materia.

da alcune importanti contraddizioni. Queste pertengono sia a profili di (in)coerenza del modello in sé che alla sua incapacità di rispondere appieno alle esigenze conoscitive dei principali fruitori del contesto di riferimento.

Il primo limite del modello contabile italiano può essere ritenuto 'originario'. Già nel momento in cui le prime Direttive europee in materia contabile (in particolare, la quarta) hanno trovato la propria implementazione in Italia – siamo nel 1991 – gli studiosi più attenti³⁶ hanno richiamato l'attenzione sulla 'indeterminatezza' della finalità conoscitiva che le norme civilistiche riconoscevano al bilancio e sulle possibili gravi conseguenze negative che questa ambiguità di fondo avrebbe potuto determinare sia nella successiva fissazione di regole specifiche, sia nella concreta applicazione da parte degli operatori. L'assenza di una chiara finalità avrebbe privato i bilanci di indirizzi univoci e accresciuto tra gli operatori il ricorso alle politiche di bilancio, minando in ultimo la comparabilità degli stessi documenti contabili.

Ad oltre un quarto di secolo di distanza, si deve riconoscere che così è accaduto. Tale situazione sembra replicare quanto già si verificò molto prima degli anni '90 negli Stati Uniti d'America, dove si era già sperimentata una simile carenza, giungendo poi a concludere che le teorie/modelli di bilancio devono fondarsi su una architettura concettuale che vede collocato in posizione gerarchicamente superiore un chiaro fine informativo cui le norme di progressivo dettaglio devono poi costantemente ispirarsi, pena l'indebolimento del messaggio informativo che si veicola all'esterno.

Tale rischio è stato poi di fatto tamponato attraverso la proliferazione di numerose regole di dettaglio – come è fisiologico che accada in un contesto di *civil law*, quale è certamente l'Italia – che hanno fornito una sorta di 'interpretazione autentica' da parte dello stesso legislatore della finalità che egli aveva inteso assegnare al bilancio. In questo percorso, si è fatto

³⁶ S. FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contratto e impresa*, 2010, 2, pp. 477 e ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè Editore, Torino, 2006.

progressivamente più spinto anche il rinvio alla tecnica, le cui regole formalizzate nei principi contabili sono state via via legittimate dallo stesso legislatore, sempre più consapevole dei propri limiti dovuti allo spinto tecnicismo della materia. In questo senso, l'approccio *rule-based* seguito è valso a compensare in certa misura la carenza originaria di un chiaro fine assegnato al bilancio.

Proprio quando – dopo un lungo e faticoso processo di costruzione e affinamento delle regole di dettaglio e il consolidamento una qualificata dottrina – sembrava che il modello stesse superando il proprio profilo di originaria incoerenza, si sono prepotentemente e repentinamente imposte regole di importazione (quelle dei principi contabili internazionali) che, nate in contesti ben differenti da quello italiano, sono state introdotte “per singoli innesti” e hanno nuovamente destabilizzato il sistema delle regole nel nostro Paese e generato profili di incoerenza interna tali da rendere non pacifica la stessa esistenza di un modello contabile di riferimento. Queste nuove regole hanno prima – con il Regolamento CE 1606/2002 – interessato aziende quotate e intermediari finanziari e poi – con il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE – in maniera molto più pervasiva, la generalità delle imprese. Occorre al riguardo precisare che mentre le prime Direttive comunitarie (IV e VII) traevano origine da contesti culturali di riferimento per molti versi non distanti da quello italiano, quelle di origine più recente sono di fatto apparse largamente influenzate dalle logiche dei principi contabili internazionali e, quindi, di un modello di riferimento decisamente lontano da quello italiano (e, più in generale, europeo-continentale). Notoriamente, il modello di bilancio che si addice a contesti con impresa tipica a proprietà stabile e mercati azionari poco attivi è diverso da quello che tende a prevalere in contesti con soci dinamici e scambi assidui sui mercati finanziari. Nel primo caso, l'orientamento è tendenzialmente conservativo, finalizzato a salvaguardare innanzitutto l'integrità del capitale; nel secondo caso è maggiormente orientato alla fedeltà rappresentativa, anche a costo di dare evidenza a contributi reddituali positivi non definitivamente acquisiti.

Conseguentemente, mentre con le Direttive comunitarie IV e VII si è avuto un innesto tendenzialmente armonico e non traumatico di regole nate in contesti culturalmente prossimi a quello italiano, con l'avvicinamento ai principi contabili internazionali il processo di integrazione è apparso decisamente meno semplice e a tratti irragionevole, considerata la matrice culturale disomogenea. Più specificamente, l'impostazione nostrana si è consolidata nel tempo come di tipo *revenue/expense*, volta cioè a dare evidenza innanzitutto a un fenomeno reddituale unitario nel tempo e nello spazio, che solo artificialmente può essere suddiviso in quote. Il modello IASB è viceversa fondato su una logica di tipo *asset/liability*, dove il riferimento primario è al patrimonio e ai valori dei singoli elementi che lo compongono, e il reddito è considerato scaturente da una sintesi di variazioni dei valori patrimoniali.

Le due diverse impostazioni si trovano attualmente a coesistere in un modello di bilancio che appare conseguentemente ibrido e lo si intuisce immediatamente dalla coesistenza dei principi di redazione della continuazione dell'attività (che si lega alla impostazione *revenue/expense*), della prudenza e del costo storico per le valutazioni, da un lato, con l'accettazione del criterio di valutazione del *fair value*, che, seppur limitato ad alcune poste patrimoniali, è comunque fondato su una ipotesi di apprezzamento valutativo del singolo elemento del patrimonio tendenzialmente ancorato al mercato (logica *asset/liability*).

Bibliografia

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, *Basic concepts and accounting principles underlying financial statements of business enterprises-statement No. 4*, AICPA, New York, 1970, p. 128.

C. CALANDRINI, *I criteri generali di redazione del bilancio d'esercizio*, in E. CAVALIERI (a cura di), *Il bilancio di esercizio degli enti creditizi*, UTET, Torino, 1993.

C. EDGLEY, *A genealogy of accounting materiality*, in *Critical Perspectives on Accounting*, 2014, 25, 3, pp. 255 e ss..

C. MEZZABOTTA, *Le novità sul bilancio civilistico: come potrebbe intervenire l'OIC?*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2015, 11, pp. 23 e ss..

C. SOTTORIVA, *La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel "bilancio finanziario" del contratto di leasing di tipo finanziario*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Quaderno monografico N. 22, 2003.

D. ALEXANDER - C. NOBES, *Financial Accounting: an international introduction*, UK, Pearson education, 2004.

D.A. WALKER, *Materiality*, in *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 2016, 27, 3, pp. 105 e ss..

FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Qualitative Characteristics of Accounting Information, Statement of Financial Accounting Concepts No. 2*, FASB, Stamford, 1980.

G. GARESIO, *Il recepimento della direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice Civile ai principi IAS/IFRS*, in *Rivista telematica Orizzonti Del Diritto Commerciale*, 2016, pp. 1 e ss..

IL SOLE 24 ORE, *Focus*, 18 Gennaio 2017.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Disclosure Initiative- Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)*, IASB, London, 2018.

L. HICKS, *Materiality*, in *Journal of Accounting Research*, 1964, 2, 2, pp. 158 e ss..

L.A. BERNSTEIN - J.G. SIEGEL, *The concept of earnings quality*, in *Financial Analysts Journal*, 1979, 35, 4, pp. 72 e ss..

M. BONACCHI e A. CIONI, *Alla ricerca della rappresentazione veritiera e corretta per il leasing finanziario nel bilancio del locatore*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, 2003, 16, pp. 36 e ss..

M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Torino, Giuffrè Editore, 2006.

N. AGNOLI, *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 2015, 9-10, pp. 595 e ss..

N. DE LUCA e A. STAGNO D'ALCONTRES, *Le società, II, Le società di capitali*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017.

P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio*, in M. NOTARI e L.A. BIANCHI (a cura di), *Obbligazioni. Bilancio*, in *Commentario Marchetti*, Egea-Giuffrè, Milano, 2006, pp. 385 e ss..

P. FRISHKOFF, *An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research*, 1970, 8, pp. 116 e ss..

P. PISONI - F. BAVA - A. DEVALLE - F. RIZZATO, *Novità della nota integrativa del bilancio in forma ordinaria*, in *Il fisco*, 2015, pp. 4054 e ss..

R. MAGLIO, *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*, CEDAM, Padova, 1992.

RULE 1-02, *Definition of Terms Used in Regulation S-X*, 1940 (17 CFR part 210).

S. FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contratto e impresa*, 2010, 2, pp. 477 e ss..